



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Min.

Soprintendenza speciale ABAP
per il comune di Roma

Min.

Soprintendenza nazionale per il
patrimonio subacqueo

Min.

Soprintendenze Archeologia,
belle arti e paesaggio

Min.

Parchi archeologici

Min.

Capo dell'Ufficio legislativo

Min.

Capo di Gabinetto

Oggetto: DL 76/2020, convertito con modifiche nella L.120/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);

DL 77/2021, convertito con modifiche nella L. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure);

Istituzione della Soprintendenza speciale per il PNRR (art.29 DL 77/21 convertito con modifiche nella L. 108/2021)

CIRCOLARE N. 1

Con riferimento alle norme indicate in oggetto, si richiama l'attenzione, da parte di codesti Uffici, alla massima e scrupolosa osservanza delle modifiche, introdotte sia in termini procedurali che di tempistiche:

- sulle principali novità introdotte dai Decreti Legge 76/2020 e 77/2021 per quanto concerne le competenze ed alcune procedure;
- sull'istituzione della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito SSPNRR) e relativa attuazione.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
e-mail: ss-pnrr@beniculturali.it
ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

Si invitano i Soprintendenti a trasferire ai funzionari istruttori il contenuto della presente Circolare, assicurandone il compiuto adempimento.

A. Modifiche alla L.241/1990 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

1) Conclusione del procedimento

- Il nuovo comma 4 bis dell'art.2 prescrive che le PA misurino e rendano pubblici nel loro sito istituzionale i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi, ritenuti di maggior impatto per la collettività, raffrontandoli con i termini previsti dalla normativa;
- Il nuovo comma 8 bis dell'art.2 prevede l'inefficacia, in caso di mancata adozione nei termini previsti, delle determinazioni, quali pareri, nulla osta, etc. resi oltre i termini previsti, sia nell'ambito della conferenza di servizi (art 14-bis, comma 2, lettera c) ed art. 14-ter comma 7 L.241/90), sia in caso di silenzio assenso (articoli 17-bis e 20 L.241 del 1990).

Nei casi già previsti dalla legge n. 241 del 1990, quindi, il decorso dei termini fa venire meno il potere postumo di esprimere il dissenso – fatto salvo il potere di annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-novies, se ne ricorrono presupposti e condizioni – con conseguente inefficacia dell'atto, parere, nulla osta etc., adottati dopo il termine previsto.

2) Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

La modifica al comma 2 dell'art.8 prevede (lett.c) che la comunicazione deve contenere anche il domicilio digitale dell'amministrazione di riferimento (indirizzo di posta elettronica certificata o recapito certificato qualificato, di cui al Regolamento europeo eIDAS n.910 /2014).

Come ulteriori novità si prevede che nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere altresì indicate:

- (lett.d) le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico della pubblica amministrazione, o con altre modalità telematiche (cfr. artt. 64 bis e 41 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005) è possibile prendere visione degli atti;
- (lett.d-bis) l'Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità telematiche, di cui alla precedente lett.d).

3) Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

Con la modifica dell'articolo 10 bis si prevede che:

- il preavviso non interrompe, ma sospende i termini di conclusione del procedimento;
- la motivazione del provvedimento finale di diniego indica soltanto i motivi ostativi ulteriori, che derivano dalle presentate osservazioni;
- in caso di annullamento in giudizio del provvedimento di rigetto dell'istanza, l'amministrazione, il cui provvedimento è stato annullato, nel riportarlo non può indicare per la prima volta motivi ostativi, che già emergevano dall'istruttoria del provvedimento annullato.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@beniculturali.it

mbac-ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

4) Annullabilità del provvedimento

Con l'aggiunta all'art. 21-octies comma 2 si precisa che il provvedimento che non sia stato preceduto dal preavviso di diniego, emesso, dunque, in violazione dell'articolo 10-bis, è sempre annullabile.

5) Annullamento d'ufficio

Con la modifica al comma 1 dell'art. 21-novies è stato portato da 18 a 12 mesi il termine massimo entro il quale l'Amministrazione può esercitare il potere di autotutela di annullamento dei suoi atti, che decorre dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, fatte sempre salve le specifiche ipotesi di falsità o mendacio da parte del privato, annullabili d'ufficio anche oltre il termine dei 12 mesi.

6) Rimissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali

Il nuovo articolo 21-decies dispone che qualora sia annullato un provvedimento finale con sentenza passata in giudicato per vizi relativi ad uno o più atti endoprocedimentali, emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione precedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA), al Ministero della Transizione ecologica (MiTE) l'attivazione di un procedimento semplificato per la riadozione degli atti endoprocedimentali annullati.

A tal fine, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione precedente, o il Mite per le procedure di VIA, trasmette l'istanza del proponente all'amministrazione che ha emanato l'atto da riemettere, la quale, entro 30 (trenta) giorni, deve esprimersi di nuovo, provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati nella sentenza passata in giudicato.

Sono per il resto fatti salvi tutti gli atti e provvedimenti resi dalle amministrazioni interessate nel procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale.

Ricevuto l'atto, o decorso il termine per la sua riedizione, l'amministrazione precedente o il MiTE nei procedimenti di VIA riemette, entro i successivi 30 (trenta) giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale.

Nel caso in cui siano invece necessarie modifiche al progetto per superare i rilievi della sentenza, si dovrà procedere ad una rinnovazione dell'istruttoria.

B. Disposizioni di carattere temporaneo in materia di conferenza di servizi

1) Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

L'art.13 del DL 76/2020 come successivamente modificato dal DL 77/21 prevede al comma 1, che fino al 30 giugno 2023, nei casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le amministrazioni precedenti possono adottare lo strumento della conferenza semplificata, in cui, secondo una tempistica più celere, le amministrazioni partecipanti rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni.

Inoltre, quando al termine della conferenza semplificata sia necessario procedere con la conferenza simultanea, l'amministrazione precedente, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, svolge una

riunione da tenersi esclusivamente in modalità telematica, nella quale si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione, oppure, pur partecipandovi, non hanno espresso la propria posizione, oppure hanno espresso un dissenso non motivato, o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. A questa riunione telematica l'amministrazione precedente prende atto delle posizioni delle amministrazioni e procede, senza ritardo, alla stesura della determinazione motivata di conclusione della conferenza, avverso la quale le amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili possono proporre opposizione ex art.14 quinque.

Il comma 2 dell'art.13 prevede, inoltre, che nei casi indicati all'articolo 1 (*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*) ed all'articolo 2 (*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia*) del DL 76/2020, se è necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso ed i pareri, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

C. Istituzione della Soprintendenza Speciale per il Piano nazionale Ripresa e Resilienza

Ai sensi dell'art. 29 c.1 del DL 31 maggio 2021, n. 77 come convertito in L. n. 108 del 29 luglio 2021 "Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026".

Tale disposizione è confluita nel DPCM del 24 giugno 2021 n. 123 "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" il quale all'art. 26-ter recita testualmente:

1. *Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.*
2. *La Soprintendenza speciale per il PNRR svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del ministero. La Soprintendenza speciale per il PNRR opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.*
3. *Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.*
4. *Presso la Soprintendenza speciale per il PNRR opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@beniculturali.it

mbac-ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

5. La Soprintendenza speciale per il PNRR non costituisce centro di responsabilità amministrativa".

Preliminarmente si intende evidenziare a codesti Uffici che nonostante il c. 2 sopra riportato recita che "La Soprintendenza speciale per il PNRR opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio" ritenendo indispensabile, ineludibile e fondamentale l'attività istruttoria svolta dalle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nelle procedure di competenza congiunta, questa Soprintendenza Speciale si avvarrà di norma della suddetta attività istruttoria, ferma restando la facoltà di avocazione in caso di inadempienza e/o mancato rispetto dei termini procedurali.

La SSPNRR non ha dotazione organica MiC assegnata ma si avvale del personale in servizio presso la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Ai sensi del c. 4 del citato art. 26-ter del DPCM n. 123/2021, presso la SSPNRR opera la segreteria tecnica di cui all'art. 29 del DL 77/2021 per la formazione della quale, attese le competenze necessarie degli esperti di comprovata qualificazione professionale da individuare per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, c. 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001, tenuto conto delle risorse finanziarie di cui al c. 5 del DL 77/2021 così come convertito nella L. n. 108 del 2021, con Delibera SSPNRR n. del 8/7/2021, è stato pubblicato l'Avviso pubblico per la selezione di n. 35 (trentacinque) esperti fra Archeologi, Architetti, Avvocati, Ingegneri con scadenza per la presentazione delle istanze al 6/8/2021.

Con Decreto del Segretario Generale del 1/9/2021 rep. N. 684 è stata nominata la Commissione di Valutazione per la selezione degli esperti.

Con Decreto n. 1 della SS-PNRR del 22/11/2021 è stata pubblicata la graduatoria finale definitiva della procedura; la segreteria tecnica prenderà servizio presso la SS-PNRR il 13 dicembre 2021.

Le competenze di detta segreteria tecnica saranno quelle di supporto istruttorio ai funzionari del Servizio V della DGABAP.

D. Modifiche al D. Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente)

Il DL 76/2020 ed il DL 77/2021, con le rispettive leggi di conversione, introducono alcune modifiche al D. Lgs. 152/2006, la cui incidenza viene di seguito sintetizzata, con particolare riferimento alle modifiche e ai tempi procedurali, che riguardano anche le attività svolte dagli Uffici periferici.

Tali modifiche pertengono sia alle procedure di competenza della DGABAP che a quelle della SS-PNRR.

In allegato alla presente Circolare gli schemi dei rispettivi flussi procedurali.

1) Perentorietà dei termini

Tutti i termini, indicati negli articoli che seguono, sono perentori.

2) Preavviso di rigetto

Con il nuovo comma 10-bis dell'articolo 6 (cfr. art. 25, co. 1, lett. b) del DL 77/2021) il preavviso di rigetto non si applica ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (*di seguito VIA*), di Verifica di assoggettabilità a VIA, di Monitoraggio e per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti, elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006.

3) Verifica di assoggettabilità a VIA

Ai sensi dell' articolo 19) – Allegato 1 (Schema Flussi procedurali) nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la cui competenza è in capo alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica (*di seguito DG CreSS-MiTE*), il Ministero della cultura (*di seguito MiC*) - Direzione generale ABAP (*di seguito DG ABAP*) o Soprintendenza Speciale PNRR (*di seguito SS-PNRR*) - vista la documentazione di progetto e lo Studio Preliminare Ambientale (*di seguito SPA*), redatto conformemente all'Allegato IV-bis del D.Lgs. 152/2006, può esprimere le proprie osservazioni nella fase di consultazione del pubblico entro 30 (trenta) giorni.

Le Soprintendenze dovranno, quindi, trasmettere alla DG ABAP (o alla SS-PNRR) le loro valutazioni di competenza entro 15 giorni al fine di consentire a detti Uffici di inviare le osservazioni entro il termine perentorio previsto dalla norma.

Trascorsi i predetti termini, la DG CreSS-MiTE, in qualità di Autorità competente, provvederà entro 45 (quarantacinque) giorni - eventualmente prorogabili di ulteriori 20 (venti) nel caso di progetti particolarmente complessi - all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, reso in senso positivo o negativo a seconda degli esiti delle valutazioni tecnico istruttorie, effettuate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS (*di seguito CTVA*) la quale, tenuto conto anche delle osservazioni formulate dal MiC (DG ABAP o SS-PNRR o SABAP), trasmette il proprio parere al MiTE.

Qualora la DG CreSS-MiTE stabilisca di non assoggettare il progetto a VIA, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del MiC (DG ABAP o SS-PNRR o SABAP), specifica, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire i possibili impatti ambientali significativi negativi.

4) Valutazione di impatto ambientale (ordinaria e speciale per i progetti PNRR-PNIEC)

(Artt. 20, 21, 22, 23, 24, 24-bis, 25 D.Lgs. 152/2006) – Allegati 2 e 3 (Schemi Flussi procedurali)

Ai fini dell'avvio del procedimento di VIA, il proponente presenta l'istanza alla DG CreSS-MiTE e la relativa documentazione allegata (cfr. art. 23, comma 1).

Entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della predetta istanza, la DG CreSS-MiTE verifica la completezza della documentazione di carattere amministrativo e, se incompleta, richiede al proponente integrazioni e quindi il perfezionamento dell'istanza da compiersi entro 30 (trenta) giorni.

A seguito della presentazione dell'istanza (eventualmente perfezionata), vengono pubblicati sul sito web del MiTE l'avviso al pubblico e la documentazione di progetto.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@beniculturali.it

mbac-ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

Al contempo, la DG CreSS-MiTE comunica alla DG ABAP (o SS-PNRR) e alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, la procedibilità dell'istanza, a seguito della quale la DG ABAP (o SS-PNRR) comunica alle Soprintendenze l'avvenuto avvio del procedimento, richiedendo contestualmente alle medesime il parere endoprocedimentale al fine di consentire alla DG ABAP (o alla SS-PNRR) di formulare il parere tecnico-istruttorio di competenza entro i tempi indicati dalla norma, che prevede, in assenza di eventuali richieste di integrazioni, 60 (sessanta) giorni nel caso di procedimenti di VIA ordinaria o 30 (trenta) giorni nel caso di procedimenti di VIA speciale PNRR-PNIEC.

Le Soprintendenze dovranno, quindi, trasmettere alla DG ABAP (o alla SS-PNRR) i propri pareri rispettivamente entro 30 (trenta) giorni nei casi di VIA ordinaria ed entro 15 (quindici) giorni per i casi di VIA speciale PNRR-PNIEC, decorrenti dalla richiesta di detti Uffici, tenendo conto anche delle eventuali osservazioni, pervenute o pubblicate sul sito web del MiTE.

Qualora, all'esito della consultazione, si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati di progetto, la DG CreSS-MiTE, anche sulla base delle eventuali richieste del MiC (DG ABAP o SS-PNRR), entro i successivi 20 (venti) giorni, ovvero entro 10 (dieci) giorni per i progetti PNRR-PNIEC, stabilisce il termine entro cui il proponente può inviare le integrazioni. Entro i successivi 20 (venti) giorni dalla richiesta della DG CreSS-MiTE, il proponente provvede alla trasmissione delle integrazioni, salvo motivata richiesta di sospensione dei termini di massimo 60 (sessanta) giorni - o 120 (centoventi) giorni in caso di progetti particolarmente complessi.

La documentazione integrativa trasmessa viene pubblicata sul sito web del MiTE ed il proponente, a seconda del carattere sostanziale o meno delle integrazioni formulate, provvederà alla predisposizione di un eventuale nuovo avviso al pubblico, a partire dal quale si riaprono i termini del procedimento.

La DG CreSS-MiTE e il MiC (DG ABAP o SS-PNRR e SABAP) dovranno esprimersi, ciascuno per i profili di competenza, in considerazione delle integrazioni pervenute e/o pubblicate sul sito web del MiTE; pertanto, codesti Uffici periferici dovranno trasmettere nuovamente alla DG ABAP (o alla SS-PNRR) i pareri endoprocedimentali definitivi, entro 15 (quindici) giorni nei casi di progetti di VIA ordinaria ed entro 10 (dieci) giorni nei casi di progetti di VIA Speciale PNRR-PNIEC.

A seguito della ricezione dei pareri endoprocedimentali delle Soprintendenze nei tempi predetti, la DG ABAP (o SS-PNRR) provvederà, rispettivamente, entro i successivi 15 (quindici) giorni (per i progetti di VIA ordinaria) o entro i 10 (dieci) giorni (per i progetti di VIA speciale PNRR-PNIEC), all'espressione del proprio parere ai fini dell'adozione del provvedimento di VIA di concerto tra i competenti Direttori Generali del MiC e del MiTE, nel termine di 30 (trenta) giorni (per i progetti di VIA ordinaria) o di 10 (dieci) giorni (per i progetti di VIA Speciale PNRR-PNIEC).

Inoltre, con particolare riferimento alla nuova disciplina della VIA per gli interventi PNRR-PNIEC, con le recenti modifiche introdotte, il concerto del competente Direttore Generale del MiC, o del Soprintendente Speciale comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs.42/2004 "ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della Relazione Paesaggistica". Gli Uffici periferici nel parere di competenza dovranno pertanto esprimersi anche in merito alla adeguatezza del livello degli elaborati progettuali, ai fini delle proprie valutazioni per l'eventuale contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.



5) Provvedimento autorizzatorio unico ambientale statale (art. 27 D.Lgs. 152/2006) – Allegato 4 (Schema Flussi procedurali)

5.1 Precisazioni sul rilascio dei titoli ambientali e del provvedimento di VIA

Con riferimento ai progetti oggetto di provvedimento unico in materia ambientale statale (*qui di seguito PUA*), il proponente può richiedere all'autorità competente (MiTE) che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni ambientali richieste dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del progetto (art. 27 comma 2). A tal fine il proponente presenta un'istanza avendo cura che l'avviso al pubblico rechi l'indicazione delle autorizzazioni richieste, nonché la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dei titoli ambientali richiesti.

Per quanto di competenza degli Uffici periferici, il provvedimento unico può comprendere, oltre al giudizio di compatibilità ambientale, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 e/o l'autorizzazione di cui all'art. 21 del D. Lgs. 42/2004.

Si deve premettere ed evidenziare che il comma 8 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico; la decisione di rilasciare i titoli abilitativi è assunta sulla base del provvedimento di VIA.

Dal combinato disposto di tali disposizioni con quanto stabilito dal D.Lgs.42/2004 in materia di autorizzazioni (ex-art. 21 ed ex-art. 146, c.4) si evidenzia che il giudizio di VIA, pur essendo solo uno dei provvedimenti che andranno a comporre il provvedimento finale, assume un carattere preminente, in quanto presupposto per l'applicazione della disciplina, ma altresì presupposto per il rilascio degli altri titoli autorizzativi. In caso di VIA negativa non sarà possibile assumere la decisione di concedere gli altri titoli abilitativi.

Pertanto, per quanto di competenza di questo Ministero, ai fini dello svolgimento del procedimento in questione, il parere endoprocedimentale sulla valutazione di compatibilità ambientale dei progetti, da rilasciare ai fini del provvedimento di VIA è preminente. Gli eventuali pareri resi ai sensi dell'art. 146 e/o dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004, sebbene formulati nell'ambito del medesimo procedimento e ricompresi nel provvedimento unico, mantengono, anche sul piano formale, la propria distinta autonomia.

5.2 Iter istruttorio del PUA

Con riferimento all'iter procedurale, si deve rappresentare quanto segue.

Entro 30 (trenta) giorni, la DG CreSS-MiTE in qualità di autorità competente, verifica l'adeguatezza e la completezza della documentazione trasmessa dal proponente. La predetta verifica è compiuta dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento per i profili di competenza, per cui, per conto del MiC, le Soprintendenze dovranno, nei termini predetti, rendere direttamente alla DG CreSS-MiTE_(e per conoscenza alla DG ABAP o SS-PNRR) le proprie valutazioni circa la completezza e adeguatezza della documentazione in riferimento ai titoli autorizzatori richiesti dal proponente, per i quali sono competenti ad esprimersi le Soprintendenze.



Nei successivi 30 (trenta) giorni il proponente formula le integrazioni necessarie sulla base delle richieste pervenute e, nei successivi 10 (dieci) giorni, provvede alla trasmissione dell'avviso al pubblico e della relativa documentazione.

La DG CreSS-MiTE pertanto, eseguite le verifiche di propria competenza, comunica alla DG ABAP (o SS-PNRR) e alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, la procedibilità dell'istanza, a seguito della quale la DG ABAP (o SS-PNRR) **comunica a sua volta alle Soprintendenze l'avvenuto avvio del procedimento richiedendo alle medesime, con riferimento alla pronuncia di compatibilità ambientale, il parere endoprocedimentale di competenza, che dovrà essere reso entro 30 (trenta) giorni**. Nell'ambito della consultazione pubblica, che ha una durata di 60 (sessanta) giorni, chiunque può formulare osservazioni, di cui dovranno tener conto le Soprintendenze nei propri pareri endoprocedimentali. Entro i successivi 15 (quindici) giorni è prevista l'indizione della conferenza di servizi da parte della DG CreSS-MiTE che deve concludersi entro un massimo di 210 (duecentodieci) giorni.

Nell'ambito della conferenza di servizi potranno essere richieste eventuali integrazioni al proponente che ha facoltà di chiedere la sospensione dei termini di massimo 90 (novanta) giorni. **Nel caso in cui vengano prodotte integrazioni, le Soprintendenze dovranno esprimere il proprio parere definitivo in riscontro alla richiesta della DG ABAP (o SS-PNRR)**.

Il parere del MiC, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, dovrà essere reso nell'ambito della predetta conferenza di servizi dalla DG ABAP (o SS-PNRR) e, soltanto sulla base dell'esito del giudizio di compatibilità ambientale, gli uffici periferici potranno rilasciare i propri pareri di competenza ai sensi degli artt. 21 e/o 146 del D.Lgs. 42/2004, qualora previsti.

6) Provvedimento autorizzatorio unico regionale

(artt. 26-bis e 27-bis D.Lgs. 152/2006) – Allegato 5 (Schema Flussi procedurali)

Con riferimento al rilascio dei titoli autorizzatori e del giudizio di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale (*qui di seguito PAUR*), valgono, in linea generale, gli stessi criteri indicati per il provvedimento unico ambientale statale di cui sopra, con la precisazione che il PAUR comprende tutti i titoli abilitativi compresa l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

6.1 Fase preliminare al PAUR

Per i progetti sottoposti a VIA di competenza regionale è prevista una fase preliminare, attivabile su richiesta del proponente, volta a definire le informazioni da inserire nel SIA. Al fine di poter compiere tale verifica, il proponente trasmette all'autorità competente (Regione o Provincia autonoma) il SIA, ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione del SIA ed il progetto, avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Entro 5 (cinque) giorni dalla trasmissione, la documentazione è pubblicata sul sito web dell'autorità competente, la quale indice una **conferenza di Servizi preliminare**, con le medesime amministrazioni ed Enti, che si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-bis, e i cui termini possono essere ridotti fino alla metà. Le amministrazioni e gli Enti coinvolti si esprimono in sede di conferenza di servizi sulla base della documentazione prodotta dal proponente e, ove sia richiesta anche la variante

urbanistica, sulle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio, nonché sulla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

Entro 5 (cinque) giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.

L'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati che devono esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi (articolo 27-bis comma 7), fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse.

Le determinazioni, espresse in sede di conferenza di servizi preliminare, possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento, anche a seguito delle osservazioni degli interessati (articolo 27-bis comma 4). Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento relativo al PAUR, salvo che in presenza di significativi elementi nuovi emersi nel corso di tale procedimento, anche a seguito delle osservazioni degli interessati.

6.2 Iter istruttorio del PAUR

Con riferimento ai progetti oggetto di PAUR, entro 30 (trenta) giorni l'autorità competente (Regione o Provincia Autonoma) provvede alla verifica della completezza della documentazione; in tale ambito le Soprintendenze esprimono le proprie valutazioni circa la completezza della documentazione, con particolare riferimento ai titoli autorizzativi richiesti per la realizzazione e l'esercizio dell'intervento, assegnando al proponente un termine di 30 (trenta) giorni per le eventuali integrazioni. Successivamente alla verifica o al ricevimento delle integrazioni richieste, l'autorità competente provvede alla pubblicazione dell'avviso al pubblico (il cui contenuto è indicato all'art.24 comma 2), che entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione può presentare osservazioni. Nella fase predetta le Soprintendenze esprimono i propri pareri e se lo ritengono necessario possono richiedere integrazioni al proponente. L'autorità competente, entro 30 (trenta) giorni, recepite anche le eventuali richieste di integrazioni delle Soprintendenze, può richiedere integrazioni anche in merito ai titoli abilitativi compresi nel PAUR, sulla base di quanto indicato dagli Enti e amministrazioni competenti al loro rilascio.

Entro 30 (trenta) giorni il proponente deve consegnare le integrazioni richieste, oppure chiedere una sospensione dei termini procedurali di massimo 180 (centottanta) giorni.

Nei successivi 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine per presentare le integrazioni o dal ricevimento di dette integrazioni, l'autorità competente convoca la conferenza di servizi sincrona, che dovrà concludersi entro 90 (novanta) giorni. In tale ambito e nel rispetto delle specifiche disposizioni regionali si espleta il procedimento di VIA in cui gli Uffici periferici esprimono i propri pareri di competenza.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il PAUR e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi richiesti.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

e-mail: ss-pnrr@beniculturali.it

mbac-ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

6.3 Interventi realizzati in aree contermini

L'articolo 30 del DL 77/2021 modifica la disciplina delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (FER) localizzati in aree contermini.

Ai fini dell'autorizzazione unica per gli impianti FER, comprese - secondo quanto specificato in sede referente - le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti la partecipazione del MiC (Soprintendenze ABAP o SS-PNRR) è unicamente prevista nel caso di progetti per impianti FER localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del D.Lgs.42/2004, nonché nelle aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004.

Per gli interventi in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, anche in itinere, il MiC esprime un parere obbligatorio non vincolante e non può attivare il rimedio amministrativo, di cui all'art. 14-quinquies della legge n. 241/1990) avverso la determinazione di conclusione della conferenza.

E. Ulteriori semplificazioni

Con l'art. 31 del DL 77/2021 viene modificato l'allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, prevedendo che gli impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10 MW siano sottoposti alla procedura VIA di competenza statale.

Sempre con riguardo agli impianti FER, l'art.32 del DL 77/2021, modificando l'art. 5 del D.Lgs. 28/2011, introduce una nuova definizione degli interventi non sostanziali di *revamping* e *repowering*, i quali possono essere realizzati mediante la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'art. 6, comma 11, del D.Lgs. 28/2001.

In particolare, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici ed idroelettrici, sono modifiche non sostanziali quelle che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento

Con riguardo agli interventi relativi agli impianti eolici, nonché alle relative opere connesse, non sono considerati sostanziali gli interventi che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati.

Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 in caso di modifiche sostanziali.

1) Comitato Speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici

L'art. 44 del DL 77/21 nell'ottica di conseguire gli obiettivi di cui al PNRR stabilisce una procedura speciale per una serie di opere di particolare complessità e per quelle riportate nell'Allegato IV del DL 77/2021.

In particolare il comma 1 prevede che la stazione appaltante trasmetta il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere.

Una volta ricevuto il progetto e al fine di consentire nell'immediato una prima valutazione sotto il profilo dell'idoneità tecnica, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al quale

partecipa anche il Soprintendente Speciale PNRR, verifica, entro 15 (quindici) giorni, l'esistenza di evidenti errori o incompletezze sostanziali, anche avuto riguardo agli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali.

Qualora tali errori o incompletezze non consentano l'espressione del parere, il progetto è restituito alla stazione appaltante con l'indicazione degli errori riscontrati e delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere.

La stazione appaltante procede alle modifiche ed alle integrazioni richieste dal Comitato speciale entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di restituzione del progetto. Il termine per l'espressione del parere, da parte del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è fissato in 30 (trenta) giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero, in caso di richiesta di modifiche, in 20 (venti) dalla ricezione del progetto modificato secondo le indicazioni fornite dal Comitato. **Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.**

2) Verifica preventiva dell'interesse archeologico

Per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, si dispone che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo degli esiti di tale procedura redatto ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 6, e 25, comma 8 lettere *a), b) e c)* ad eccezione degli scavi in estensione del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente Soprintendenza decorsi 15 (quindici) giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ovvero contestualmente alla ritrasmissione al citato Consiglio nei casi in cui si rendessero necessarie modifiche o integrazioni.

Le valutazioni finali del MiC relative alla compatibilità dell'opera con le preesistenze archeologiche sono acquisite nel corso della conferenza di servizi convocata per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in relazione agli interventi.

E' necessario sottolineare che il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 del DL 77/2021, nella verifica di propria competenza, **deve accettare la presenza tra gli elaborati progettuali degli esiti delle indagini o, quantomeno degli esiti dei sondaggi ex articolo 25, comma 8 lettere *a), b) e c)* del Codice contratti ad eccezione degli scavi in estensione.**

In questo modo il Soprintendente ha a disposizione il tempo che intercorre tra la fine delle indagini archeologiche (precedente alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica) e la conferenza di servizi ex art. 27 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 convocata per l'approvazione del progetto medesimo per redigere la relazione archeologica definitiva di cui al comma 9 dell'articolo 25 contenente il parere finale e le eventuali prescrizioni.

3) Durata dell'efficacia del provvedimento di VIA e dell'autorizzazione paesaggistica per alcune tipologie di intervento

L'art. 51 del DL 76/2020, come successivamente modificato, dispone che per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del D. Lgs.152/2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25 del D. Lgs.152 del 2006 non può essere inferiore a 10 (dieci) anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 è pari a 10 (dieci) anni.



Tenuto conto della rilevanza nazionale strategica che i progetti PNRR-PNIEC assumono per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica e sviluppo, assegnati al nostro Paese, si richiama ancora una volta l'attenzione di codesti Soprintendenti all'osservanza ed al controllo interno delle procedure di attuazione degli interventi previsti.

Ad eccezione della Soprintendenza speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, tali attività concorreranno alla valutazione della *performance* delle SS.LL..

 Funzionario del Servizio V DGABAP
(arch. Romina Muccio)

Avv. Barbara Pillon
(supporto Ales S.p.A.)

 Il DIRIGENTE del Servizio V DGABAP
(arch. Rocco Rosario Tramutola)

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(arch. Federica GALLONI)